



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/689
6 ottobre 2005

ITALIANO
Originale: INGLESE

571^a Seduta plenaria

Giornale PC N.571, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.689
EMENDAMENTI ALLO STATUTO
E REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto e regolamento del personale,

prendendo atto del documento SEC.GAL/134/05,

approva gli emendamenti allo Statuto e regolamento del personale riportati in allegato e le relative implicazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Regolamento/norma precedente	Regolamento/norma emendato/a
<p>Regolamento 4.04 Indennità di fine servizio</p> <p>(b) L'indennità di fine servizio corrisponderà a un importo pari a un mese di retribuzione netta mensile per ogni anno di servizio completato o per ogni anno restante fino alla scadenza della nomina del funzionario, quale dei due sia più elevato. Per le frazioni di anno l'indennità corrisposta sarà calcolata proporzionalmente</p>	<p>Regolamento 4.04 Indennità di fine servizio</p> <p>(b) L'indennità di fine servizio corrisponderà a un importo pari a un mese di retribuzione netta mensile per ogni anno di servizio completato o per ogni mese restante fino alla scadenza della nomina del funzionario, quale dei due sia inferiore. Per le frazioni di mese l'indennità corrisposta sarà calcolata proporzionalmente</p>
<p>Norma 5.02.2 — Familiari</p> <p>(d) Figlio a carico</p> <p>Un figlio di età inferiore a diciotto anni o, nel caso il figlio frequenti a tempo pieno un istituto di istruzione, di età inferiore a venti anni, al quale il funzionario dell'OSCE provvede con un supporto essenziale e continuativo. Tale limite di età non sarà applicabile ai figli inabili allo svolgimento di un lavoro retribuito a causa di disabilità fisica o mentale di natura permanente o protratta..</p>	<p>Norma 5.02.2 — Familiari</p> <p>(d) Figlio a carico</p> <p>Un figlio di età inferiore a diciotto anni o, nel caso in cui il figlio frequenti a tempo pieno un istituto di istruzione, un figlio di età inferiore a ventuno anni, al quale il funzionario dell'OSCE provvede con un supporto essenziale e continuativo. Tale limite di età non sarà applicabile ai figli inabili allo svolgimento di un lavoro retribuito a causa di disabilità fisica o mentale di natura permanente o protratta.</p>
<p>Norma 5.13.1 — Pagamento dell'indennità di vitto e alloggio</p>	<p>Norma 5.13.1 — Pagamento dell'indennità di vitto e alloggio</p> <p>Nuovo punto (e) Nelle sedi di servizio in cui per motivi di sicurezza o per altri motivi l'OSCE fornisce un alloggio al personale internazionale delle missioni, le spese sostenute a tale riguardo saranno dedotte dall'indennità di vitto alloggio (BLA) applicabile. In tali casi l'importo dedotto non supererà il 50 per cento della BLA.</p>

Regolamento/norma precedente	Regolamento/norma emendato/a
<p>Regolamento 6.06 Contributi dell'OSCE a programmi di previdenza sociale diversi dal programma dell'OSCE</p> <p>(a) Per i funzionari dell'OSCE a contratto che partecipano al programma di previdenza sociale nazionale del paese ospitante, l'OSCE verserà l'aliquota dei contributi che, in base a tale programma, è a carico del datore di lavoro per conto del dipendente, di norma per ciascun regime per il quale l'OSCE versa contributi conformemente al presente Articolo.</p> <p>(b) Ai funzionari dell'OSCE a contratto autorizzati a proseguire la partecipazione ad un altro programma, l'OSCE rimborserà, su presentazione di documenti giustificativi che attestino il pagamento, il contributo del datore di lavoro al relativo programma fino ad un importo equivalente al contributo minore dei due contributi del datore di lavoro, entro i seguenti limiti:</p> <p>(i) per l'assicurazione sanitaria fino al 6,5 per cento del rispettivo stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile;</p> <p>(ii) per l'assicurazione pensionistica fino al 15 per cento del rispettivo stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile.</p>	<p>Regolamento 6.06 Contributi dell'OSCE a programmi di previdenza sociale diversi dal programma dell'OSCE</p> <p>(a) Nessuna modifica</p> <p>(b) Ai funzionari dell'OSCE a contratto autorizzati a proseguire la partecipazione ad un altro programma, l'OSCE rimborserà, su presentazione di documenti giustificativi che attestino il pagamento, il contributo del datore di lavoro al relativo programma fino ad un importo equivalente al contributo minore dei due contributi del datore di lavoro, entro i seguenti limiti:</p> <p>(i) per l'assicurazione sanitaria il 50 per cento delle spese complessive, fino a un limite pari al 50 per cento delle spese complessive del Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE;</p> <p>(ii) per l'assicurazione pensionistica fino al 15 per cento del rispettivo stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile.</p>
<p>Norma 6.06.2 — Contributi ad altri programmi di previdenza sociale</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto che siano stati autorizzati dal Segretario generale a partecipare ad un programma di previdenza sociale diverso dal programma dell'OSCE o dal programma di previdenza sociale nazionale del paese ospitante verseranno i contributi per intero.</p>	<p>Norma 6.06.2 — Contributi ad altri programmi di previdenza sociale</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto che siano stati autorizzati dal Segretario generale a partecipare ad un programma di previdenza sociale diverso dal programma dell'OSCE o dal programma di previdenza sociale nazionale del paese ospitante verseranno i contributi per intero.</p>

Regolamento/norma precedente	Regolamento/norma emendato/a
<p>(b) L'OSCE rimborserà:</p> <p>(i) metà dei costi dell'assicurazione sanitaria fino a un massimo del 6,5 per cento del loro stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede se applicabile;</p> <p>(ii) due terzi dei costi dell'assicurazione pensionistica fino a un massimo del 15 per cento del loro stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede se applicabile.</p>	<p>(b) L'OSCE rimborserà:</p> <p>(i) il 50 per cento dei costi complessivi dell'assicurazione sanitaria fino a un massimo corrispondente al 50 per cento dei costi complessivi del Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE;</p> <p>(ii) due terzi dei costi dell'assicurazione pensionistica fino a un massimo del 15 per cento del loro stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede se applicabile.</p>